



LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 30 gennaio 2026

NEWS DEL GIORNO, PENSIONI

[Ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti: rateizzazione domande 2026](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, PENSIONI

[Ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti: rateizzazione domande 2026](#)
di Redazione

AMMORTIZZATORI SOCIALI, NEWS DEL GIORNO

[Ammortizzatori sociali: gli importi 2026](#)
di Redazione

AMMORTIZZATORI SOCIALI, NEWS DEL GIORNO

[Ammortizzatori sociali: gli importi 2026](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, SALUTE E SICUREZZA

[Salute e sicurezza sul lavoro: estese al 2026 le attività di formazione aggiuntiva](#)
di Redazione

NEWS DEL GIORNO, SALUTE E SICUREZZA

[Salute e sicurezza sul lavoro: estese al 2026 le attività di formazione aggiuntiva](#)
di Redazione

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Base di calcolo del TFR: somme da includere e onere della prova
di **Redazione**

GESTIONE DEL RAPPORTO, NEWS DEL GIORNO

Base di calcolo del TFR: somme da includere e onere della prova
di **Redazione**

Ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti: rateizzazione domande 2026

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 5 del 28 gennaio 2026](#), ha reso noti i coefficienti con cui predisporre i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso dell'anno 2026, in applicazione dell'art. 2, comma 3, Legge n. 45/1990. In base a tale norma il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto, pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT. Pertanto, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno, l'INPS ha aggiornato le tabelle allegate alla circolare n. 24/2025 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2025, pari a +1,4%.

La circolare offre le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1):

- la tabella I/2026 è relativa all'ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell'1,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2);
- la tabella II/2026 è relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell'estinzione del debito al tasso annuo dell'1,4% (Allegato n. 3).

Master di specializzazione

Pensioni e consulenza previdenziale

Scopri di più

Ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti: rateizzazione domande 2026

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 5 del 28 gennaio 2026](#), ha reso noti i coefficienti con cui predisporre i piani di rateizzazione degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi a domande presentate nel corso dell'anno 2026, in applicazione dell'art. 2, comma 3, Legge n. 45/1990. In base a tale norma il pagamento dell'onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto, pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT. Pertanto, ai fini della predisposizione dei piani di ammortamento degli oneri relativi alle domande di ricongiunzione presentate nel corrente anno, l'INPS ha aggiornato le tabelle allegate alla circolare n. 24/2025 in base al tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT per il 2025, pari a +1,4%.

La circolare offre le istruzioni per il corretto uso delle tabelle (Allegato n. 1):

- la tabella I/2026 è relativa all'ammontare della rata mensile costante posticipata per ammortizzare al tasso annuo composto dell'1,4% il capitale unitario da 2 a 120 mensilità (Allegato n. 2);
- la tabella II/2026 è relativa ai coefficienti per la determinazione del debito residuo in caso di sospensione del versamento delle rate mensili prima dell'estinzione del debito al tasso annuo dell'1,4% (Allegato n. 3).

Master di specializzazione

Pensioni e consulenza previdenziale

Scopri di più

Ammortizzatori sociali: gli importi 2026

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 4 del 28 gennaio 2026](#), ha indicato gli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2026, dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell'assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, delle indennità di disoccupazione NASpl, DIS-COLL, dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

In particolare:

- l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale, in vigore dal 1° gennaio 2026, è pari a 1.423,69 euro (importo lordo) e 1.340,56 (importo netto). Tale importo va incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, pertanto sarà pari a: 1.708,44 (importo lordo) e 1.608,66 (importo netto);
- la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpl è pari a 1.456,72 euro per il 2026. L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro;
- la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.456,72 euro per il 2026. L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro;
- l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell'anno 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2025, è pari a 1.404,03 euro;
- in relazione all'IDIS da liquidare nel corso dell'anno 2026, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l'importo del minimale giornaliero contributivo pari a 57,32 euro;
- il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell'anno 2026 (reddito dichiarato nell'anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.749,18 euro. L'importo mensile dell'ISCRO per l'anno 2026 non può essere inferiore a 255,53 euro e superiore a 817,69 euro;



- l'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondosociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2026, a 707,19 euro.

Si segnala che alla pagina [I numeri del lavoro](#) sono disponibili i valori aggiornati relativi agli ammortizzatori sociali 2026.



EuroconferenceinPratica

webinar gratuito

L'intelligenza artificiale applicata allo Studio del Consulente del Lavoro

27 febbraio ore 11.00 | iscriviti subito >



Ammortizzatori sociali: gli importi 2026

di **Redazione**

L'INPS, con [circolare n. 4 del 28 gennaio 2026](#), ha indicato gli importi massimi, in vigore dal 1° gennaio 2026, dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), del trattamento di integrazione salariale per gli operai e gli impiegati agricoli a tempo indeterminato (CISOA), dell'assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, dell'assegno di integrazione salariale e dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell'assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo, dell'assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà riscossione tributi erariali, delle indennità di disoccupazione NASpl, DIS-COLL, dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS), dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), dell'indennità di disoccupazione agricola, nonché la misura dell'importo mensile dell'assegno per le attività socialmente utili.

In particolare:

- l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale, in vigore dal 1° gennaio 2026, è pari a 1.423,69 euro (importo lordo) e 1.340,56 (importo netto). Tale importo va incrementato nella misura del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali, pertanto sarà pari a: 1.708,44 (importo lordo) e 1.608,66 (importo netto);
- la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpl è pari a 1.456,72 euro per il 2026. L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro;
- la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari a 1.456,72 euro per il 2026. L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2026, 1.584,70 euro;
- l'indennità di disoccupazione ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare nel corso dell'anno 2026 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2025, è pari a 1.404,03 euro;
- in relazione all'IDIS da liquidare nel corso dell'anno 2026, con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2025, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l'importo del minimale giornaliero contributivo pari a 57,32 euro;
- il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell'anno 2026 (reddito dichiarato nell'anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.749,18 euro. L'importo mensile dell'ISCRO per l'anno 2026 non può essere inferiore a 255,53 euro e superiore a 817,69 euro;



- l'importo mensile dell'assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondosociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2026, a 707,19 euro.

Si segnala che alla pagina [I numeri del lavoro](#) sono disponibili i valori aggiornati relativi agli ammortizzatori sociali 2026.



EuroconferenceinPratica

webinar gratuito

L'intelligenza artificiale applicata allo Studio del Consulente del Lavoro

27 febbraio ore 11.00 | iscriviti subito >



Salute e sicurezza sul lavoro: estese al 2026 le attività di formazione aggiuntiva

di **Redazione**

L'INAIL, con [news del 26 gennaio 2026](#), ha reso noto di aver siglato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a dicembre 2025, un *addendum* all'accordo quadro del 13 luglio 2023, per prorogare a tutto l'anno 2026 la possibilità per le imprese di accedere alla formazione finanziata in materia di salute e sicurezza per educare i lavoratori alla sicurezza e alla prevenzione negli ambienti di lavoro.

Le aziende possono accedere alle risorse attraverso gli avvisi pubblici di finanziamento dei programmi formativi resi disponibili dalle Regioni e sostenuti dall'Istituto con oltre 10 milioni di euro.

I beneficiari degli interventi formativi sono lavoratori e preposti dei contesti produttivi coinvolti nella realizzazione delle opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come la costruzione di edifici, le opere di ingegneria civile e i lavori specializzati di edilizia. La formazione viene svolta da soggetti accreditati e affidata a docenti qualificati ed è caratterizzata da standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie.

Il Catalogo formativo individua tipologie varie di intervento, dalle tecnologie digitali, all'innovazione tecnologica, al monitoraggio della sicurezza tramite i near miss.

Vengono approfonditi anche gli aspetti operativi della gestione in sicurezza degli accessi in cantiere di aziende esterne e fornitori, del ciclo di smaltimento dei rifiuti da demolizione e costruzione, del ruolo e dei compiti del preposto e delle modalità di comunicazione con i lavoratori attraverso l'analisi di criticità e l'esposizione di buone prassi.

Corso per dipendenti

Busta paga e gestione del rapporto di lavoro nei singoli settori produttivi

Scopri di più

Salute e sicurezza sul lavoro: estese al 2026 le attività di formazione aggiuntiva

di **Redazione**

L'INAIL, con [news del 26 gennaio 2026](#), ha reso noto di aver siglato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, a dicembre 2025, un *addendum* all'accordo quadro del 13 luglio 2023, per prorogare a tutto l'anno 2026 la possibilità per le imprese di accedere alla formazione finanziata in materia di salute e sicurezza per educare i lavoratori alla sicurezza e alla prevenzione negli ambienti di lavoro.

Le aziende possono accedere alle risorse attraverso gli avvisi pubblici di finanziamento dei programmi formativi resi disponibili dalle Regioni e sostenuti dall'Istituto con oltre 10 milioni di euro.

I beneficiari degli interventi formativi sono lavoratori e preposti dei contesti produttivi coinvolti nella realizzazione delle opere previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come la costruzione di edifici, le opere di ingegneria civile e i lavori specializzati di edilizia. La formazione viene svolta da soggetti accreditati e affidata a docenti qualificati ed è caratterizzata da standard comuni in termini di obiettivi, contenuti, durata e metodologie.

Il Catalogo formativo individua tipologie varie di intervento, dalle tecnologie digitali, all'innovazione tecnologica, al monitoraggio della sicurezza tramite i near miss.

Vengono approfonditi anche gli aspetti operativi della gestione in sicurezza degli accessi in cantiere di aziende esterne e fornitori, del ciclo di smaltimento dei rifiuti da demolizione e costruzione, del ruolo e dei compiti del preposto e delle modalità di comunicazione con i lavoratori attraverso l'analisi di criticità e l'esposizione di buone prassi.

Corso per dipendenti

Busta paga e gestione del rapporto di lavoro nei singoli settori produttivi

Scopri di più

Base di calcolo del TFR: somme da includere e onere della prova

di **Redazione**

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 novembre 2025, n. 30331, ha stabilito che, secondo l'art. 2120, c.c., qualora i CCNL non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese, mentre l'esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all'indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l'inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca. Ne consegue che, una volta allegata la corresponsione della indennità e degli emolumenti a titolo non occasionale e non di rimborso spese, non è corretto affermare che spetti ai lavoratori indicare le norme del CCNL che dispongono l'incidenza degli stessi nella base del calcolo del TFR, richiedendo la problematica altro e diverso accertamento.

Il caso

A un gruppo di ex dipendenti di una Società il Tribunale di Roma aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFR, con l'inclusione, nella base di computo, di numerose voci retributive corrisposte durante il rapporto di lavoro, quali lavoro supplementare e straordinario, richiamo in servizio, maggiorazioni per prestazioni eccedenti i limiti, trattamenti economici di trasferta esclusi i rimborsi, liquidazione dei permessi ex festività, indennità per turni sfalsati e indennità previste dall'art. 43 del CCNL Autostrade e Trafori applicato.

La decisione era stata integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Roma, la quale aveva ritenuto che le voci computabili ai fini del TFR fossero esplicitamente individuate dal CCNL e che ogni altra voce dovesse essere esclusa dalla base retributiva. Il Tribunale di seconde cure riteneva anche che i lavoratori non avessero dimostrato la natura non occasionale del lavoro straordinario, né il carattere fisso del pagamento delle ex festività e nemmeno altri requisiti utili a sostenere la computabilità delle somme.

I lavoratori si sono quindi rivolti alla Corte di Cassazione lamentando 4 ordini di violazioni:

1. errata interpretazione dell'art. 2120, c.c., e delle norme del CCNL;

2. errata applicazione dell'onere della prova;
3. nullità del procedimento per avere la Corte territoriale fondato la decisione su un precedente eterogeneo;
4. omesso esame di fatti decisivi relativi alle voci retributive non valutate nel merito.

La Suprema Corte accoglie il ricorso. In merito al primo motivo ritiene che il CCNL non individui in maniera tassativa ed esaustiva gli “elementi della retribuzione” e non escluda automaticamente altre voci; infatti, ciò che rileva è la verifica *ex post* del carattere non occasionale, corrispettivo e costante delle somme corrisposte, a prescindere dal fatto che non compaiano nell'elenco degli elementi standard della retribuzione.

In relazione al secondo motivo precisa che l'onere della prova circa l'inclusione delle singole voci nel TFR non grava sul lavoratore, ma su chi intende escluderle.

Gli Ermellini accolgono anche il terzo e quarto motivo di ricorso, rilevando come la Corte d'Appello non abbia svolto concrete indagini sulle singole voci oggetto della domanda, né abbia accertato il carattere non occasionale delle somme corrisposte, limitandosi a un'interpretazione contrattuale astratta. In assenza di un'esplicita esclusione da parte del CCNL, infatti, le somme corrisposte in modo non occasionale e in relazione alla prestazione lavorativa devono essere computate nella base di calcolo del TFR, pertanto, la Corte d'Appello avrebbe dovuto verificare se e in quale misura gli emolumenti fossero stati percepiti con continuità, e dunque rilevanti ai fini del TFR.

La Suprema Corte cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame delle voci rivendicate.

Master di specializzazione

**Direzione e organizzazione delle
risorse umane**

Scopri di più

Base di calcolo del TFR: somme da includere e onere della prova

di **Redazione**

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 novembre 2025, n. 30331, ha stabilito che, secondo l'art. 2120, c.c., qualora i CCNL non contengano diversa previsione, la retribuzione annua comprende tutte le somme corrisposte a titolo non occasionale e non di rimborso spese, mentre l'esclusione di una o più voci dalla base retributiva, costituendo deroga all'indicato principio, presuppone in primo luogo una volontà della norma collettiva che neghi espressamente l'inclusione ed esige, poi, una specifica prova di questa negazione da parte di colui che la invoca. Ne consegue che, una volta allegata la corresponsione della indennità e degli emolumenti a titolo non occasionale e non di rimborso spese, non è corretto affermare che spetti ai lavoratori indicare le norme del CCNL che dispongono l'incidenza degli stessi nella base del calcolo del TFR, richiedendo la problematica altro e diverso accertamento.

Il caso

A un gruppo di ex dipendenti di una Società il Tribunale di Roma aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo del TFR, con l'inclusione, nella base di computo, di numerose voci retributive corrisposte durante il rapporto di lavoro, quali lavoro supplementare e straordinario, richiamo in servizio, maggiorazioni per prestazioni eccedenti i limiti, trattamenti economici di trasferta esclusi i rimborsi, liquidazione dei permessi ex festività, indennità per turni sfalsati e indennità previste dall'art. 43 del CCNL Autostrade e Trafori applicato.

La decisione era stata integralmente riformata dalla Corte d'Appello di Roma, la quale aveva ritenuto che le voci computabili ai fini del TFR fossero esplicitamente individuate dal CCNL e che ogni altra voce dovesse essere esclusa dalla base retributiva. Il Tribunale di seconde cure riteneva anche che i lavoratori non avessero dimostrato la natura non occasionale del lavoro straordinario, né il carattere fisso del pagamento delle ex festività e nemmeno altri requisiti utili a sostenere la computabilità delle somme.

I lavoratori si sono quindi rivolti alla Corte di Cassazione lamentando 4 ordini di violazioni:

1. errata interpretazione dell'art. 2120, c.c., e delle norme del CCNL;



2. errata applicazione dell'onere della prova;
3. nullità del procedimento per avere la Corte territoriale fondato la decisione su un precedente eterogeneo;
4. omesso esame di fatti decisivi relativi alle voci retributive non valutate nel merito.

La Suprema Corte accoglie il ricorso. In merito al primo motivo ritiene che il CCNL non individui in maniera tassativa ed esaustiva gli “elementi della retribuzione” e non escluda automaticamente altre voci; infatti, ciò che rileva è la verifica *ex post* del carattere non occasionale, corrispettivo e costante delle somme corrisposte, a prescindere dal fatto che non compaiano nell'elenco degli elementi standard della retribuzione.

In relazione al secondo motivo precisa che l'onere della prova circa l'inclusione delle singole voci nel TFR non grava sul lavoratore, ma su chi intende escluderle.

Gli Ermellini accolgono anche il terzo e quarto motivo di ricorso, rilevando come la Corte d'Appello non abbia svolto concrete indagini sulle singole voci oggetto della domanda, né abbia accertato il carattere non occasionale delle somme corrisposte, limitandosi a un'interpretazione contrattuale astratta. In assenza di un'esplicita esclusione da parte del CCNL, infatti, le somme corrisposte in modo non occasionale e in relazione alla prestazione lavorativa devono essere computate nella base di calcolo del TFR, pertanto, la Corte d'Appello avrebbe dovuto verificare se e in quale misura gli emolumenti fossero stati percepiti con continuità, e dunque rilevanti ai fini del TFR.

La Suprema Corte cassa quindi la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame delle voci rivendicate.

Master di specializzazione

**Direzione e organizzazione delle
risorse umane**

Scopri di più